

Non vorrei lasciare senza risposta già in questa sede la questione che il capogruppo Dario Damiani ha annunciato di voler sollevare in Consiglio comunale su un particolare episodio di tensione, che ha avuto una qualche eco di stampa, tra me e il segretario generale (che non è - tengo a precisare – un componente dello "staff del sindaco", come qualcuno ha teso a far credere, ma un funzionario pubblico, come tale incaricato nel rigoroso rispetto della normativa, con criteri di trasparenza). Non solo: la questione riguarda proprio argomenti che la conferenza dei capigruppo ben conosce per esserne stata direttamente investita. Infatti, nelle ultime riunioni - e in qualche modo anche in quella odierna - abbiamo dovuto misurarci con le indeterminatezze che non consentono l'esame di "atti perfetti" da proporre al Consiglio comunale. Ho posto la questione in questa sede, e l'ho ribadita anche in forma scritta alla presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, anche in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio. Il segretario generale, in una dettagliata nota del 23 luglio 2014 e, poi, nel teso incontro (svoltosi alla presenza di testimoni) ha richiamato una sentenza del Consiglio di Stato in base alla quale non sussisterebbe un rapporto gerarchico con i dirigenti comunali responsabili della redazione e dell'istruttoria degli specifici atti.

Ciò è indubbiamente vero. Ma nella evocata sentenza del Consiglio di Stato, si legge: *"..... il Tuel (d. Lvo. 267/2000, all'art. 97 comma 4) prevede che il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività...E' ben noto al Collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in applicazione dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico*

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, al segretario comunale sono affidati compiti di coordinamento dell'attività dei dirigenti e degli uffici cui questi ultimi sono preposti, nonché di sovrintendenza allo svolgimento delle relative funzioni, senza che, però, detti dirigenti - cui è assegnata una sfera di attribuzioni derogabile solo con norma primaria - assumano diretta responsabilità nei confronti del segretario".

Dunque, "coordinamento" e "sovraintendenza". Non significa che, pur in difetto di rapporto gerarchico, il segretario comunale deve attivarsi per il raggiungimento degli obiettivi a cui sono preposti i dirigenti? Diversamente, quale significato avrebbero le funzioni - ripeto - di "sovrintendenza" e "coordinamento"?

Se pure le sollecitazioni sono state rivolte principalmente al segretario comunale, e non anche - come il segretario ha tenuto a contestare - ai dirigenti con altrettanta insistenza (ma c'è una copiosa documentazione di sollecitazioni uniformi), non per questo credo che il segretario comunale possa astenersi dall'adoperarsi per una corretta ed efficiente azione amministrativa: l'arroccamento su formalismi esasperati, con argomentazioni tese solo a escludere le proprie responsabilità, vanificherebbe altrimenti la pur dichiarata volontà di collaborazione per la soluzione dei problemi.

E' evidente che gli obiettivi della pubblica amministrazione non possono raggiungersi se non vi è "coordinamento" tra gli uffici. E altrettanto evidente è che quando stentano a manifestarsi con il compimento degli "atti perfetti" (e - come si è appena visto - questo risultato ancora non c'è su tutti gli atti) spetta allo stesso segretario "sovraintendere" al recupero dell'iter dei provvedimenti.

L'adempiere a funzioni di assistenza, oltre ad altre pur faticose competenze di natura dirigenziale, non può esimere il segretario generale dal curare il delicato e particolarmente importante compito di seguire l'iter dei provvedimenti da portare all'esame del Consiglio Comunale, in quanto se l'attività amministrativa non si concretizza, poi, in atti compiuti, pure il lavoro di consulenza e di collaborazione comunque svolto nell'ambito degli organi istituzionali finirebbe per risultare priva di utilità.

Nei casi di cui continuiamo a occuparci, anche volendo tutto concedere, manca comunque la conclusione dei procedimenti, e quindi resta in fieri il raggiungimento degli obiettivi su cui il Consiglio comunale si è espresso con l'approvazione delle linee di mandato. Questo non lo nega nemmeno il segretario comunale. Ma non è questa esattamente la finalità del compito di coordinamento?

Né un atteggiamento di arroccamento e di esasperato formalismo può essere giustificabile solo perché non si discosta, nei fatti, dall'atteggiamento di altre sfere amministrative. Anzi. La diligenza professionale, che dovrebbe caratterizzare i dirigenti, presuppone un tale impegno per cui le problematiche dovrebbero potersi affrontare, appunto coordinandosi, senza nemmeno dover ricorrere a procedure formali, bensì con contatti continui, anche solo verbali. E comunque, la copiosa corrispondenza con e tra le varie figure istituzionali, finirebbe per tradursi in uno sperpero di energie se volto alla ricerca tesa ad escludere particolare responsabilità piuttosto che finalizzarle alla soluzione condivisa dei problemi.

Il fatto che pervengono alla Presidenza del consiglio comunale i provvedimenti per lo più incompleti, e che tali restino nonostante siano state persino fatte registrare a verbale le indeterminatezze pregresse, non denota quantomeno una scarsa applicazione nell'operare il controllo preventivo sugli atti da esaminare per il Consiglio comunale?

E si può davvero escludere che l'andirivieni dei provvedimenti amministrativi non sia ascrivibile solo alla carenza di istruttoria formale e non anche ad atteggiamenti che di fatto frenano l'azione amministrativa rispetto agli obiettivi politici?

E' doveroso, credo, riflettere su tutto questo per affrontare adeguatamente la situazione nell'interesse della funzionalità amministrativa e del prestigio dell'intera istituzione comunale.

